

CAP. 1° - NORME RELATIVE AL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

ART. 77 - Gli alunni devono:

- Svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa, necessario all'apprendimento delle discipline, con cura ed impegno costanti, rispettando le scadenze fissate per le verifiche;
- Seguire diligentemente il proprio percorso di studio sviluppando le capacità di autovalutazione;
- Mantenere, nell'ambito scolastico, un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo istituzionale in cui si trova;
- Mantenere comportamenti corretti ed utilizzare linguaggi consoni al luogo formativo in cui si trova evitando il ricorso a frasi offensive ed ingiuriose della dignità di tutte le componenti dell'Istituzione scolastica;
- Utilizzare correttamente e con rispetto strutture, macchinari e sussidi didattici;
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante elemento di qualità della vita scolastica;
- Essere sempre provvisto del libretto personale;
- Informare tempestivamente la famiglia di quanto avviene nella vita scolastica, consegnando anche le comunicazioni che l'Istituto invia alle stesse tramite circolari;
- Conoscere i contenuti dei documenti fondamentali dell'Istituto e condividerli;
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai Regolamenti e dalle Norme di sicurezza con senso di responsabilità;
- Conoscere e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Non usare cellulari, videofonini, videocamere, MP3 o strumenti simili durante le attività didattiche;

ART. 78 - Gli alunni devono trovarsi in aula all'inizio della prima ora e non devono lasciare la classe al cambio delle ore. Il cancello d'ingresso rimarrà chiuso durante l'intero orario delle lezioni.

ART. 79 - Per nessuna ragione è consentita l'ingresso all'interno dell'istituto (ad eccezione degli uffici di segreteria e dell'androne) a persone estranee a meno che queste non siano autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 80 - Non è consentito sostare o passeggiare nei corridoi al di fuori dell'intervallo; un solo allievo/a per volta può uscire dalla classe durante le lezioni e solo per recarsi ai servizi e per un tempo ragionevole.

ART. 81 - Durante le lezioni il movimento nei corridoi, sia dei singoli come delle classi, deve avvenire nel massimo ordine e il tono di voce dovrà attenersi ai canoni del normale senso dell'educazione e al rispetto degli altri e dell'ambiente.

ART. 82 - All'interno degli ambienti scolastici è rigorosamente vietato fumare.

ART. 83 - L'intervento educativo e punitivo della scuola è possibile anche relativamente a comportamenti scorretti tenuti dall'allievo all'esterno dell'ambiente scolastico.

ART. 84 - Gli allievi che si avvalgono della facoltà di non fruire dell'insegnamento della religione devono recarsi, durante la predetta ora, in un ambiente di lavoro sorvegliato per lo svolgimento di attività alternative e non possono assolutamente lasciare l'Istituto tranne esplicita richiesta dei genitori.

ART. 85 - Nelle aule speciali, nei laboratori, in palestra, etc. gli allievi devono osservare gli specifici regolamenti debitamente spiegati dal responsabile; l'allievo è obbligato ad osservare le norme e i comportamenti di sicurezza (riportati nei regolamenti di laboratorio).

ART. 86 - Per ragioni di responsabilità non è consentito l'accesso e l'uso dei laboratori senza la presenza del personale addetto della scuola.

ART. 87 - Il lavoro previsto in laboratorio e la manipolazione personale sono un diritto dello studente.

ART. 88 - Gli alunni devono:

- Osservare scrupolosamente le norme di sicurezza;
- Operare con correttezza nei riguardi dei beni dell'Istituto e dei compagni di lavoro. Qualsiasi danno procurato a persone e/o a beni dell'Istituto dovrà essere risarcito dall'autore dello stesso. La quantificazione del danno è di competenza dell'Ufficio Tecnico.
- Adoperare con cura le apparecchiature in uso per le esercitazioni, evitando rotture e sprechi.
- Segnalare immediatamente ogni eventuale disfunzione all'insegnante;
- Essere responsabili del materiale loro affidato durante le esercitazioni e segnalare all'insegnante eventuali disfunzioni verificatisi durante la stessa esercitazione.

ART. 89 - Lo Stato assicura tutti gli alunni e i dipendenti per gli infortuni che avvengono durante le esercitazioni di laboratorio e le sperimentazioni scientifiche.

ENTRATE - USCITE - ASSENZE

ART. 90 - Gli alunni devono entrare a scuola al suono della campana, stabilito alle ore 08,20. Dopo le ore 8,30 gli alunni non potranno accedere alle classi.

ART. 91 - Gli studenti in ritardo, fino alle 8.30, sono ammessi in classe dal docente della prima ora.

Gli studenti in ritardo oltre le ore 8,30 possono essere ammessi in classe alle 9,20 dal docente della seconda ora. Tutte le giustificazioni devono essere annotate sul registro di classe. L'eventuale ritardo dovuto a motivi non dipendenti dallo studente pendolare, ma dall'uso dei mezzi pubblici, è valutato caso per caso dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 92 - Le entrate in ritardo non possono superare il numero di tre per mese. Al quarto ritardo l'alunno può essere ammesso solo se accompagnato da uno dei genitori. Le date e il numero dei ritardi sono comunicati periodicamente alle famiglie dal coordinatore di classe.

ART. 93 - Si concedono permessi di uscita anticipata solo a condizione che uno dei genitori richieda il permesso scritto sul libretto personale, se lo studente è maggiorenne. Gli studenti minorenni possono uscire prima del termine delle lezioni solo se prelevati dai genitori o da chi esercita la potestà parentale e la richiesta di uscita deve essere annotata e firmata sul registro appositamente predisposto.

Le uscite anticipate possono essere consentite dall'Ufficio di Presidenza a condizione che l'uscita stessa non arrechi disagio al normale svolgimento delle attività scolastiche.

I permessi di uscita sono concessi dal Dirigente Scolastico o da uno dei docenti collaboratori.

Eccezionalmente le entrate in ritardo e le uscite in anticipo in numero superiore a tre mensili possono essere autorizzate dall'ufficio di presidenza solo per documentati motivi.

Non possono essere accolte richieste di ingresso in ritardo ed uscita in anticipo, per lo stesso giorno, che riguardino il medesimo studente.

L'uscita dell'allievo per indisposizione può avvenire solo se uno dei genitori lo preleva.

ART. 94 - Le assenze devono essere giustificate con l'apposito libretto distribuito dalla scuola e controfirmato dai genitori. Solo gli alunni maggiorenni hanno facoltà di firmare personalmente i libretti personali previa autorizzazione dei genitori, liberatoria nei confronti dell'Istituto, da apporre sul libretto stesso.

ART. 95 - A seguito di astensioni collettive e arbitrarie gli allievi vengono riammessi alle lezioni solo se accompagnati da uno dei genitori entro e non oltre il perentorio termine di tre giorni dall'assenza.

ART. 96 - La Presidenza può consentire, per documentate esigenze, uscite anticipate temporanee o permanenti da registrare sul libretto personale e sul registro di classe. La richiesta deve essere fatta dal genitore o da chi esercita la potestà parentale con un atto notorio.

ART. 97 - La giustificazione delle assenze deve essere presentata all'insegnante della prima ora il primo giorno di scuola successivo all'assenza. In caso di mancata giustificazione, trascorsi tre giorni dall'assenza, lo studente è ammesso in classe ma il giorno successivo dovrà essere accompagnato da uno dei genitori. Eventuali anomalie legate alla giustificazione delle assenze sono comunicate alla famiglia dal coordinatore di classe e sanzionate nel caso di gravi scorrettezze (regolamento di disciplina).

ART. 98 - Le giustificazioni dell'assenza per malattia, della durata di cinque o più giorni, devono essere accompagnate da certificato medico. La mancata presentazione è causa di non ammissione.

ART. 99 - Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono, di norma, mediante circolari lette in classe agli alunni.